

telefono
fax
e-mail
Internet

Residenza Governativa
091 814 43 20
091 814 44 35
can-sc@ti.ch
www.ti.ch/cancelleria

Repubblica e Cantone Ticino

**Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona**

Bellinzona, 1. ottobre 2008

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato

Messaggio concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: adeguamento alla LF sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, alla LF sugli investimenti collettivi di capitale, alla LF sullo Stato ospite e alla LF sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta

Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio governativo concernente l'adeguamento della Legge tributaria (LT) a quattro nuove Leggi federali che hanno comportato anche cambiamenti della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Per quanto riguarda la LF del 23.03.2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese e i relativi adeguamenti della LT le innovazioni più rilevanti prevedono in particolare:

- di attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi da partecipazioni qualificate (di almeno il 10%) che, ai fini dell'imposta federale diretta e cantonale, si prevede di imporre parzialmente: in ragione del 60% i dividendi provenienti dalla sostanza privata e in ragione del 50% quelli dalla sostanza commerciale. Un'analogia imposizione parziale (50%) è, a determinate condizioni, prevista anche per la tassazione degli utili aziendali che derivano dall'alienazione delle partecipazioni qualificate. I profitti in capitale realizzati con la sostanza privata continueranno invece ad essere esenti dall'imposta sul reddito;
- di estendere la riduzione per partecipazioni alle partecipazioni di almeno il 10% del capitale azionario o sociale (la riduzione per partecipazioni è attualmente data in relazione alle partecipazioni di almeno il 20%), quale ulteriore attenuazione dell'imposizione plurima a livello di persone giuridiche (società anonime e cooperative);
- di introdurre il principio degli apporti di capitali che consente il rimborso, in esenzione d'imposta, di tutti gli apporti effettuati dai titolari di quote, compresi gli aggi finora imponibili;

- di allentare le condizioni per la sostituzione di beni in esenzione d'imposta, quale ulteriore facilitazione del trasferimento delle riserve occulte;
- la valutazione al valore fiscale contabile dei titoli che appartengono alla sostanza commerciale, che si traduce in una riduzione del carico d'imposta sulla sostanza;
- il differimento dell'imposizione delle riserve occulte in relazione al trasferimento di immobili della sostanza commerciale a quella privata che introduce la possibilità di rinviare l'imposizione degli utili al momento del loro effettivo conseguimento (la medesima facilitazione è applicata anche in relazione all'affitto di un'attività commerciale);
- il differimento dell'imposizione delle riserve occulte in caso di divisione ereditaria che favorisce la continuazione dell'attività aziendale da parte degli eredi;
- lo sgravio degli utili di liquidazione previsto nel caso di cessazione definitiva di un'attività indipendente dopo il raggiungimento dei 55 anni di età o per ragioni di invalidità.

Rileviamo che, per l'imposta cantonale, le agevolazioni riguardanti la tassazione dei dividendi entreranno in vigore il 01.01.2010 (mentre per l'imposta federale diretta saranno applicate già a partire dal 01.01.2009). Tutti gli altri cambiamenti entreranno invece in vigore (sia per l'imposta federale diretta, sia per quella cantonale) a partire dal 01.01.2011.

Gli adeguamenti riferiti alla LF del 23.06.2006 sugli investimenti collettivi di capitale e alla LF del 22.06.2007 sullo Stato ospite sono più che altro di carattere tecnico e redazionale. Nuovo è tuttavia il disciplinamento fiscale delle società di investimento collettivo a capitale fisso (SICAF) che è previsto siano tassate come società anonime.

Le modifiche della LT in relazione alla LF del 20.12.2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta riguardano disposizioni procedurali e hanno lo scopo di maggiormente tutelare la posizione dei contribuenti che sono oggetto di una procedura, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Messaggio relativo al Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio governativo che propone di prorogare, di ulteriori quattro anni (fino al 2012 compreso), l'applicazione del Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti. Il Decreto riconosce la possibilità di operare, sui nuovi investimenti e nell'anno stesso dell'investimento, ammortamenti accelerati applicando un tasso pari al doppio di quello usualmente ammesso.

Con l'estensione del periodo di applicazione degli ammortamenti accelerati si intende favorire i nuovi investimenti nelle aziende in un momento sicuramente non facile per l'economia cantonale.